



SUA Nardò

Stazione Unica Appaltante
dei Comuni di Nardò e Ugento



sede legale: Comune di Nardò, Piazza Cesare Battisti, 7 - 73048 – Nardò

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di costruzione di un plesso scolastico da realizzare in via Marzano e destinato a scuola dell'infanzia e scuola primaria in sostituzione dell'edificio esistente.

Importo complessivo a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza € 2.060.400,00 (euro duemilionesessantamilaquattrocento), di cui € 40.400,00 (euro quarantamilaquattrocento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

CUP H71H16000020005 - CIG 688226940B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il sottoscritto

nato a il e residente in

..... alla via

codice fiscale nella sua qualità di

della Ditta

con forma giuridica e sede in

..... alla via

CF/P.IVA tel.: fax:

e-mail:

PEC:

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 (di seguito: Codice) e precisamente:

a) ► **di non trovarsi in stato di fallimento**, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

a1) ► **di avere depositato il ricorso** per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]*;

(Oppure)

a2) ► **di trovarsi in stato di concordato preventivo** con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ... *[..... del.....]* ...

N.B.: a pena di esclusione, nei casi di cui alle precedenti lettere a1) e a2),

Allega i seguenti documenti:

1. ► relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

e, ricorrendo la fattispecie dell'art. 110, c.5, del Codice:

2. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

1) ► attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) ► si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) ► attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

a.4. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare

allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

b) ► **che nei propri confronti e dell'impresa rappresentata non sussistono le cause di decadenza**, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

c) ► **che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva** di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, c.5, lett. f), del Codice);

d) ► **di non aver concluso contratti di lavoro** subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;

e) ► **di non aver riportato condanne** con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

(Oppure, se presenti condanne)

e) ► di indicare dettagliatamente tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima:

(...)

e allega:

- **sentenza/e definitiva/e** da cui risulta che la pena detentiva comminata non è superiore a 18 mesi, ovvero che è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato;
- documentazione che comprova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

N.B.: Ai sensi dell'art. 80, c. 7, del Codice un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, c.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, se è trascorso il periodo di esclusione derivante da tale sentenza, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

f) ► **di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria** posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del Codice);

g) ► **di non aver commesso**, ai sensi dell'art. 80, c. 4, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al **pagamento delle imposte e tasse e contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana [o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito]; e in particolare di non aver omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero compiuto omissioni di versamenti previdenziali ostantive al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ai sensi dell'art 80 c.4, del Codice;

(Ovvero, in presenza di violazioni)

g1) **di aver commesso**, ai sensi dell'art. 80, c. 4, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al **pagamento delle imposte e tasse e contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana [o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito], e di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe:

(...)

N.B.: specificare tutte le violazioni commesse e definitivamente accertate e allegare documentazione o dichiarazione attestante che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

h) ► **di non aver commesso gravi infrazioni**, debitamente accertate, alle norme in materia di **salute e sicurezza sul lavoro** nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

i) ► **di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali**, quali significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione causa di

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 80, 5, lett. c), del Codice);

j) ► **di non versare in una situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'articolo 42, c. 2, del Codice non diversamente risolvibile;

k) ► **di non avere fornito documentazione, e di non aver partecipato**, ai sensi degli artt. 66 e 67 del Codice, **alla preparazione della procedura d'appalto**, e che non sussistono ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. e) ragioni di una possibile distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto;

(Ovvero, in presenza di partecipazione alla preparazione dell'appalto)

k1) ► di avere fornito documentazione e/o di avere partecipato, ai sensi degli artt. 66 e 67 del Codice, alla preparazione della procedura d'appalto come di seguito specificato:

(...)

N.B.: Indicare ed allegare eventuale documentazione fornita alla stazione appaltante, e/o illustrare in dettaglio in cosa è consistita la partecipazione. Si rammenta che ai sensi dell'art. 66 del Codice, prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. La documentazione e le informazioni acquisite possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. L'Amministrazione adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.

l) ► **che nel casellario** informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, **non risulta nessuna iscrizione** per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, per l'affidamento di subappalti e ai fini del rilascio dell'attestazione SOA(art. 80, c.5, lett. g), del Codice);

m) ► **di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili**, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

n) ► **di non essere stato vittima** dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

(Ovvero)

n1) **di essere stato vittima dei reati** previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, **e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria** [ovvero: e ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689].

N.B.: ai sensi dell'art. 80, c.5., lett. l) del Codice, si procede all'esclusione dell'operatore economiche che pur essendo stato vittima dei predetti reati non risulti aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria se tale circostanza emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando o della data della lettera di invito.

o) ► ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, c.5, lett. m) del Codice, **di non trovarsi** con altri partecipanti alla medesima procedura di affidamento, **in una situazione di controllo** di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e **di aver formulato l'offerta autonomamente**.

.....
Luogo e data

In Fede

.....
(Sottoscrizione leggibile e timbro della Ditta)

N.B.: la dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

NOTE E AVVERTENZE

1. ► a pena di esclusione, la presente dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, **deve essere resa da tutti gli operatori economici** che partecipano alla procedura in forma congiunta;

2. ► a pena di esclusione, la presente dichiarazione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, **devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre**;

3. ► a pena di esclusione, le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, operano anche nei confronti dei soggetti indicati al c.3 dello stesso articolo; pertanto, ai fini dell'ammissione la dichiarazione di cui alla lett. e) del precedente elenco, deve essere resa:

- **dal titolare e dal direttore tecnico**, se si tratta di impresa individuale;
- **dai soci e dal direttore tecnico**, se si tratta di società in nome collettivo;
- **dai soci accomandatari e dal direttore tecnico**, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del **consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza**, o poteri di direzione o di vigilanza; dei **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo**; dal **direttore tecnico**; dal **socio unico persona fisica**, ovvero dal **socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In caso di società con **solo due soci con pari quota**, la dichiarazione è richiesta per entrambi i soci.
- dai soggetti di cui sopra **cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara o la data della lettera di invito;
- **dai titolari di poteri institori** ex art. 2203 del c.c. e dai **procuratori speciali** delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
- **In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o la data della lettera di invito.
- Le dichiarazioni devono di regola essere rese personalmente dai soggetti obbligati. Tuttavia, qualora i soggetti obbligati non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata e in modo che risulti chiara l'assunzione di responsabilità del dichiarante rispetto ad ogni singola dichiarazione resa.

4. L'esclusione del concorrente per reati commessi dai soggetti cessati dalla carica nel corso dell'anno antecedente non opera qualora il concorrente dimostri che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Al tal fine **deve essere prodotta adeguata documentazione**.

5. L'esclusione non sarà disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

6. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.